

Allegato B)

## **“Convenzione Bonus Sociale Elettrico e Idrico”**

### **Richiesta delle tariffe sociali per la fornitura di energia elettrica e idrica sostenuta dai utenze domestiche disagiate**

L'anno 2018 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in IGLESIAS

#### **TRA**

Il Comune di IGLESIAS con sede in Via ISONZO n.7, CAP 09016, codice fiscale 00376610929 telefono 0781.274400 indirizzo email: protocollo.comune.iglesias@pec.it

rappresentato dal dott. PAOLO CARTA, in qualità di DIRIGENTE II SETTORE, di seguito denominato Comune

#### **E**

il CAF \_\_\_\_\_

con sede operativa ed amministrativa sita in \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

indirizzo \_\_\_\_\_

C.F./P.I. \_\_\_\_\_, nella  
persona del proprio legale rappresentante \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_, tel./cell. \_\_\_\_\_, e-mail  
\_\_\_\_\_

munito dei relativi poteri come da statuto, di seguito denominato CAF.

#### **PREMESSO**

- che il Decreto 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute, modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2016;
- che il Decreto Legge del 29/11/2008 n. 185/08 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- che il Decreto Legge del 29/11/2008 n. 185/08, all'articolo 3, co.9 stabilisce, tra l'altro, che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali;
- le Deliberazioni attuative ARG/elt 117/08 e ARG/gas 88/09 e loro successive modifiche ed integrazioni, dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, con le quali sono state fornite le modalità applicative per il riconoscimento dei bonus elettrico e gas ai clienti domestici svantaggiati;
- la Deliberazione 26 settembre 2013 402/2013/R/com dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

che approva il nuovo Testo Integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale – TIBEG, in vigore dal 1 gennaio 2014

- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente ISEE;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- Che i Comuni, ai sensi dell'art. 18 co.4 D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con i CAF;
- che l'INPS per l'alimentazione del sistema informativo ISEE può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'art.3, co. 3, lett.d) del Dpr 22 luglio 1998, n. 322 (CAF), ai soli fini della trasmissione delle DSU e per l'eventuale assistenza nella compilazione;
- **la deliberazione 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR così come modificata ed integrata con la deliberazione 5 aprile 2018, 227/2018/R/IDR che approva le modalità applicative del Bonus Sociale Idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati;**
- le richieste di accesso ai bonus sociale elettrico e idrico possono essere presentate congiuntamente al proprio comune di residenza dal prossimo 1° luglio 2018 attraverso l'adozione della piattaforma SGATE (Sistema di Gestione Agevolazioni Tariffe Energetiche) erogata da ANCI;
- in ragione del Protocollo di Intesa siglato dall'ANCI con la Consulta Nazionale dei CAF, i comuni possono avvalersi della collaborazione dei CAF per la gestione delle richieste di Bonus Sociale Elettrico cui estendere anche la gestione del Bonus Idrico Sociale

#### VISTO

- Che il Dpcm del 5/12/2013 n.159 ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- Che ai sensi dell'art. 2, co.1 del Dpcm del 5/12/2013 n.159, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, di validità annuale e per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'INPS, ai sensi del decreto sopra citato;
- Che ai sensi dell'articolo 10, co.6 del Dpcm del 5/12/2013 n.159, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale di cui all'art.32 del Dlgs 9 luglio 1997 n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica in qualità di ente erogatore al quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell'Inps competente per territorio;
- Che l'INPS, ai sensi dell'art.11, co.4 del Dpcm del 5/12/2013 n.159 determina l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, rilasciando al dichiarante l'Attestazione ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi;

- Che ai sensi all'art. 10 co.6 del Dpcm del 5/12/2013 n. 159 e dell'art. 2 co.2 del Decreto Interministeriale del 7/11/2014, il CAF potrà consegnare al solo dichiarante l'Attestazione ISEE - ordinario o specifico - unicamente in caso di conferimento di specifico mandato;

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

#### ***Art. 1 - Servizio ISEE***

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- accoglienza, informazione ed assistenza ai cittadini ai fini della sola compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, rilasciando al dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione, così come previsto dal Dpcm del 5/12/2013 n.159 e dall'art. 2 co.2 del Decreto Interministeriale del 7/11/2014;
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- al solo dichiarante che abbia conferito specifico mandato al CAF, consegna dell'attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi rilasciati dall'INPS.

Nel caso in cui il cittadino risulti già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e non si renda necessaria alcuna modifica rispetto ai dati dichiarati, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione.

#### ***Art. 2 - Servizio Bonus Sociale Elettrico e Idrico***

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- accoglienza, informazione ed assistenza ai cittadini ai fini della compilazione e relativa sottoscrizione dei moduli di richiesta per l'accesso alle compensazioni;
- la compilazione e la stampa dei moduli messa a disposizione dei siti internet dell'Autorità d'Ambito, dell'EGAS, di Abbanoa e di SGATE, ai richiedenti in possesso della dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità e ove quest'ultima non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto regolare ricevuta di presentazione;
- rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della relativa domanda;
- fornire all'utente assistenza circa l'esito della comunicazione di ammissione/non ammissione al bonus attraverso la consultazione su SGATE;
- fornire al Comune l'elenco delle sedi CAF/ presenti sul territorio;

#### ***Art. 3 - Impegni del Comune***

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa i servizi gratuiti oggetto della presente convenzione;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli del CAF e delle Società di Servizi disponibili ad effettuare il servizio, le sedi e gli orari di apertura concordati;

- informare l'utenza che, all'atto della compilazione della DSU, il CAF consegna ricevuta di avvenuta presentazione e che l'Attestazione ISEE sarà rilasciata dall'INPS entro 10 gg lavorativi; la consegna all'utenza dell'Attestazione ISEE da parte del CAF potrà avvenire solo in presenza di specifico mandato;
- abilitare il CAF nella piattaforma SGATE all'invio delle domande per il Bonus Sociale Elettrico e Idrico, comunicando il tipo di abilitazione scelto (domanda sospesa/presentata);
- effettuare tramite il Servizio Sociale competente le eventuali verifiche sulla veridicità delle richieste ricevute dagli utenti in disagiate condizioni economiche;
- comunicare al CAF l'indirizzo e-mail, il numero telefonico e il nominativo del referente per i servizi oggetto di tale convenzione.

#### **Art. 4 - Trasmissione dei dati a SGATE**

Il CAF trasmette, secondo le deliberazioni dell'Autorità d'Ambito per l'energia:

- alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche) i dati secondo le modalità definite dal sistema;
- al Comune l'elenco dei cittadini residenti per i quali sono state compilate le domande, specificando il numero di domande per il bonus elettrico e il numero per il bonus idrico, allegato alla fattura emessa per i servizi resi.

#### **Art. 5 - Conservazione dei documenti**

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico - Bonus Sociale Elettrico e Idrico – sono conservati dal CAF, in formato elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico - Bonus Sociale Elettrico e Idrico - sono conservati dal CAF, in formato elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

#### **Art. 6 - Trattamento dei dati**

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del DLgs. 196/2003.

#### **Art. 7 - Copertura assicurativa**

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Iglesias rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Il CAF non risponde di eventuali danni o disservizi provocati da errori o inadempienze commesse dal richiedente.

#### **Art. 8 - Compenso**

I servizi oggetto della presente convenzione vengono resi dal CAF al Comune a titolo oneroso.

Il compenso viene definito in € 5,00 più IVA 22%, con adeguamento ISTAT annuale, per ogni pratica Bonus Sociale Elettrico e Idrico trasmessa dal CAF alla piattaforma SGATE.

Al CAF non verrà riconosciuta alcuna somma per domande che risultano non rimborsabili nel Rendiconto Economico generato dal SistemaSGate.

Il CAF provvede ad emettere la fattura solo a fronte di espressa comunicazione del Comune, indicante l'ammontare del compenso e tutti i dati necessari ai sensi di legge ai fini della corretta compilazione della fattura stessa;

Il compenso sarà altresì riconosciuto in caso di nuova domanda a fronte di errori o inadempienze commesse dal richiedente.

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE, con cadenza semestrale/annuale.

**Art. 9 - Obblighi**

Il CAF si obbliga a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

**Art. 10 - Durata**

La presente convenzione decorre da \_\_\_\_/\_\_\_\_/2018 e scadrà il 31.12.2020; decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o cessazione da entrambe le parti - per qualsiasi motivo o causa - previa comunicazione scritta a mezzo Pec.

Letto, approvato e sottoscritto

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Per il Comune: \_\_\_\_\_

*(timbro e firma)*

per il CAF: \_\_\_\_\_

*(timbro e firma)*